



TRIBUNALE DI PRATO
Ufficio di presidenza

Prot. n. 608/2020

Prato, 26 marzo 2020

Il Presidente,

visti il Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, i D.P.C.M. 9 e 22 marzo 2020, il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 ;

letto, in particolare, l'art. 83 D.L. 18/2020. che:

al comma 1 prevede: *“Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.”*

al comma 2 sospende dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 il *“decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”* ,

al comma 6 riferisce la prescritta procedura partecipata al *“periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020”*;

rilevato che occorre disciplinare fino al 15 aprile p.v. le attività connesse alle procedure di vendita fallimentare e nell'ambito di quelle di sovraindebitamento, anche in funzione e nella prospettiva delle misure da adottare dal 16 aprile al 30 giugno 2020, impregiudicate le decisioni all'esito, ai sensi dell'art. 83 comma 6 D.L. cit., delle interlocuzioni con il Presidente della Giunta della Regione e con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati nonché dell'intesa con il Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello;

osservato che le misure di contenimento di cui all'art. 1 comma 2 DL 19/2020 devono corrispondere a *“principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio”*, anche con riferimento alle attività professionali previste sub z) da esercitare con le cautele sub gg);

esaminata e condivisa la proposta formulata in data 25 marzo 2020 dalla Giudice coordinatrice del settore civile e Presidente del collegio fallimentare in ordine alla quale è stato acquisito per le vie brevi il parere adesivo dei Presidenti degli Ordini degli Avvocati e dei Commercialisti e Esperti Contabili di Prato;

ritenuto che debbano essere considerate le specifiche esigenze relative:

a) alla diversa tipologia dei beni trattandosi in talune ipotesi di beni deperibili o ubicati in locali di terzi ai quali è necessario pagare un'indennità per la relativa occupazione e in altre di immobili destinati ad abitazione principale del soggetto dichiarato fallito e della sua famiglia;

b) alla circostanza che in alcuni casi gli interessati hanno preso visione dei beni oggetto di vendita solo mediante le pubblicazioni sui siti web autorizzati mentre in altri, specie se immobili, può essere richiesto l'accesso ai medesimi;

c) alla esclusione dalle attività sospese dall'art. 1 DPCM 22 marzo 2020 di quelle da qualificarsi professionali esercitate dagli incaricati dal Tribunale (curatori, commissari giudiziali, liquidatori giudiziali e delegati alle vendite);

d) alla finalità di evitare, oltre il suddetto periodo di sospensione, indicazioni generali circa le modalità delle vendite fallimentari, limitandosi allo stato a direttive che, previa interlocuzione dei singoli professionisti con il giudice delegato, realizzino nell'esecuzione in concreto degli adempimenti le misure di contenimento del pericolo di contagio con particolare riguardo alla necessità di impedire contatti ravvicinati e concentrazione di persone in ambienti ristretti;

dispone

1) la revoca di tutti gli esperimenti di vendita fissati in data successiva al 9 marzo 2020 e, per quelli dopo il periodo di sospensione, la pubblicazione di un nuovo avviso di vendita in data posteriore al 15 aprile 2020 così da consentire il rispetto dei termini per la pubblicità previsti dalla legge e, da parte degli interessati, una migliore conoscenza delle vendite, attualmente compromessa dalla situazione di emergenza epidemiologica;

2) i curatori, commissari giudiziali e liquidatori giudiziali procureranno la sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti indicati nell'avviso di vendita, sui siti già utilizzati per la pubblicità e sul PVP specificando nell'inserzione: "*vendita revocata in ottemperanza al decreto legge 17 marzo 2020 n. 18*" nonché la comunicazione ai professionisti delegati alla vendita;

3) i professionisti delegati, i curatori e i liquidatori giudiziali, nonché i gestori, se incaricati, delle vendite, non accetteranno il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di sospensione, e ciò fino alla pubblicazione dei nuovi avvisi;

4) i professionisti (notai, curatori e liquidatori giudiziali) sono autorizzati a trattenere le buste già depositate e a provvedere su richiesta dei depositanti alla restituzione delle offerte cauzionate con prenotazione allo scopo degli incontri da programmare singolarmente in fasce orarie e con modalità tali da assicurare il rigoroso rispetto delle prescritte misure di contenimento del contagio;

5) in relazione alle procedure in cui risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, l'avviso deve intendersi revocato, la pubblicazione sospesa fino al 15 aprile 2020 e successivamente a tale data la pubblicazione del nuovo avviso di vendita da svolgere, nel rispetto dei termini di pubblicità previsti dalla legge, in data posteriore al 1 luglio 2020 per gli immobili e quanto meno al 20 maggio 2020 per gli altri beni;

6) sono assolutamente precluse fino al 15 aprile 2020 le attività preparatorie dello svolgimento delle vendite, comprese le perizie degli immobili da parte degli ausiliari nominati fino al 15 aprile 2020, mentre in data successiva gli eventuali accessi, sia da parte dei periti che degli interessati, potranno essere compiuti solo se compatibili con le vigenti misure di contrasto all'epidemia e con le ulteriori che fossero adottate per l'evolversi della situazione di emergenza, richiedendo direttive al giudice delegato in caso di contestazioni o incertezze e raccomandando che l'accesso agli immobili destinati ad abitazione principale del debitore dichiarato fallito e della sua famiglia non avvenga prima del 31 maggio 2020;



7) quanto agli immobili destinati ad abitazione principale del debitore e della sua famiglia gli avvisi di vendita dovranno prevedere l'espletamento delle operazioni in data successiva al 1 settembre 2020 e, se occorresse adeguarsi a nuove misure di contrasto e contenimento, in data successiva al 15 settembre 2020, i curatori e i liquidatori giudiziali procedendo previa comunicazione al giudice delegato;

8) sono sospesi, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, i termini per il saldo prezzo relativo agli immobili già aggiudicati, ferma restando la possibilità per l'aggiudicatario definitivo di versare il dovuto e di procedere, previo accordo con il curatore, alla stipula della compravendita davanti al Notaio il quale sarà tenuto all'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti alla data dell'atto;

9) in ogni caso i curatori e i liquidatori si conformeranno alle presenti direttive valutando, in via prioritaria, l'esigenza di tutela della propria salute e di quella di coloro eventualmente coinvolti nelle procedure di vendita fallimentare, comunicando al giudice delegato le determinazioni assunte al riguardo;

10) al fine di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone, i curatori, i liquidatori giudiziali e i professionisti delegati sono autorizzati a procedere alle vendite nelle aule del Tribunale di Prato la cui destinazione allo scopo, con indicazione dell'aula nell'avviso di vendita, dovrà essere concordata con il funzionario consegnatario cancelliere Gianna Peretto (gianna.peretto@giustizia.it) la quale procurerà di corrispondere alle eventuali richieste sentite i coordinatori amministrativi dei settori civile e penale.

La segreteria della presidenza provvederà alla comunicazioni:

al Presidente di sezione e Magistrato coordinatore del settore penale,

al Magistrato coordinatore del settore civile,

a tutti i Magistrati,

ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti e Esperti Contabili,


ai Funzionari amministrativi coordinatori dei settori,

al Funzionario consegnatario,

e, per opportuna conoscenza:

alla Presidente della Corte di Appello

Il Presidente


Francesco Gratteri